



CITTÀ DI MONCALIERI

N° 21

Moncalieri, 23/3/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 34 DEL 21 MARZO 2020.

IL SINDACO

VISTI i Decreti del Presidente Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11 marzo 2020 ed il recente D.P.C.M. del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che impongono tra l'altro l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari;

VISTO RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 con il quale si dispongono ulteriori misure restrittive sul territorio regionale piemontese volte a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile a tutela della salute della collettività e, in particolare, il punto 9 del medesimo Decreto il quale consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli all'adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato e contingentato per evitare assembramenti, con il presidio costante della polizia locale ;

CONSIDERATA la necessità di verificare la fattibilità della messa in opera di specifiche modalità di accesso per ciascuna area mercatale in ragione del numero effettivo degli operatori che occupano i posteggi e successivamente la necessità di pianificare l'attuazione delle medesime misure unitamente al rispetto dei protocolli anti-contagio stabiliti dal Ministero della Salute;

PRESO ATTO che il Comando di Polizia Locale non ha le necessarie risorse per garantire in tempi brevi l'approntamento delle necessarie misure per il controllo e la gestione delle modalità di accesso contingentato ad ogni mercato cittadino perché già impegnato sul territorio comunale alla gestione dell'emergenza epidemiologica unitamente alla Protezione Civile;

ATTESO quindi che risulta particolarmente gravoso, tanto per gli organi di controllo, quanto per gli operatori commerciali garantire il rispetto delle prescrizioni minime atte a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, per ciò che attiene in particolare il mantenimento della distanza interpersonale di un metro tra gli individui per evitare ogni spostamento delle persone fisiche e il conseguente rischio di assembramento;

RITENUTO che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali atte a ridurre il rischio di contagio;

VISTO lo Statuto della Città di Moncalieri;

VISTO il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche ;

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare l'art. 7;

VISTA la Legge n. 833/78 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 13 e 32;

VISTO il D.Lgs n. 112/98 e s.m.i. ed in particolare l'art. 117;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. , che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti nel caso di emergenze di igiene pubblica a carattere locale ;

ORDINA

- **La sospensione, per le ragioni esposte in narrativa esposte e qui integralmente richiamate, a partire dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, di ogni forma di commercio su area pubblica di generi alimentari esercitate nei mercati cittadini;**
- **E' sospesa altresì fino al 3 aprile 2020 l'assegnazione dei posteggi liberi disciplinata dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.**


DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Moncalieri per garantirne la più ampia diffusione ;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso al Comando di Polizia Locale per garantirne l'esecuzione ed il controllo ed ai titolari di posteggi ed alle associazioni di categoria;
- Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio in ogni area mercatale settimanale, le associazioni di categoria, assicurandone altresì la diffusione presso la popolazione ;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso altresì alla Prefettura di Torino, al Presidente della Regione Piemonte ed al Comando dei Carabinieri di Moncalieri;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.

Il Dirigente Settore Sviluppo
e Gestione del Territorio
Arch. Nicola Palla



Il Comandante di Polizia Locale
dott. Davide Orlandi



Il SINDACO
Paolo Montagna

